

## **D.M. 22 GIUGNO 1935**

### **DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALLE QUALI È APPLICABILE L'ART. 5 DELLA L. 22 FEBBRAIO 1934, N. 370, SUL RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE (RIPOSO SETTIMANALE PER TURNO DEL PERSONALE).**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 1935, n. 161)

Le attività, alle quali è applicabile il disposto dell'art. 5 della *legge 22 febbraio 1934, n. 370*, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale) sono le seguenti:

*(Omissis)*

Tabella III

Attività per le quali è applicabile il riposo settimanale per turno a norma dell'art. 5, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370

Attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

N. di  
ordine

Natura dell'industria esercitata

Operazioni per le quali è concessa la deroga

*(Omissis)*

Trasporto di persone per vie terrestri,  
acquee ed aeree; noleggio dei mezzi di  
trasporto; assistenza automobilistica

Per tutto il personale.

*(Omissis)*